

(N. 1123)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 7 giugno 1950 (V. Stampato N. 491)

d'iniziativa del Deputato SAMPIETRO Umberto

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 GIUGNO 1950

Ricostituzione in Comune autonomo della frazione di Cecima
del comune di Ponte Nizza, in provincia di Pavia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comune di Cecima, riunito con altri in unico comune denominato Ponte Nizza con regio decreto 21 giugno 1928, n. 1662, è ricostituito con la circoscrizione preesistente alla entrata in vigore del decreto suddetto.

Art. 2.

Il prefetto di Pavia, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni suddetti.

Art. 3.

Gli organici del comune di Ponte Nizza e del ricostituito comune di Cecima saranno stabiliti dal prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Ponte Nizza, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.